



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**  
**DI MILANO**

SEZIONE **13**

SEZIONE

N° **13**

REG.GENERALE

N° **1495/2017**

UDIENZA DEL

**17/07/2017** ore 15:00

riunita con l'intervento dei Signori:

|                          |                   |                  |                   |
|--------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | <b>BICHI</b>      | <b>ROBERTO</b>   | <b>Presidente</b> |
| <input type="checkbox"/> | <b>MAELLARO</b>   | <b>GIOVANNI</b>  | <b>Relatore</b>   |
| <input type="checkbox"/> | <b>SCARABELLI</b> | <b>CRISTIANA</b> | <b>Giudice</b>    |
| <input type="checkbox"/> |                   |                  |                   |
| <input type="checkbox"/> |                   |                  |                   |
| <input type="checkbox"/> |                   |                  |                   |
| <input type="checkbox"/> |                   |                  |                   |

N°

**5233/17**

PRONUNCIATA IL:

**17/07/2017**

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL

**07/09/2017**

Il Segretario

*[Signature]*  
D. Gussà - Laureato in Giurisprudenza

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 1495/2017  
depositato il 20/03/2017

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9B03AN14877/2016 IRES-ALTRO 2011  
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9B03AN14877/2016 IRAP 2011  
contro:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI MILANO

**proposto dai ricorrenti:**

**difeso da:**

DORENTI LUCA  
VIALE FERDINANDO DI SAVOIA 2 20124 MILANO MI

**difeso da:**

GASPARI MARCO  
VIALE FERDINANDO DI SAVOIA 2 20124 MILANO MI

OGGETTO DEL RICORSO : avviso di accertamento Ires e Irap anno 2011

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La ricorrente soc. \_\_\_\_\_ rappresentata e difesa dai dr. Dorenti e Gasparri propone tempestivo ricorso avverso l'avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle Entrate di Milano ha rettificato il reddito imponibile ai fini Ires per l'anno 2011 nonché ha determinato un maggior valore della produzione.

L'avviso trae origine da una verifica della GdF conclusasi con pvc con il quale veniva accertato, sulla base di uno studio di transfer price, l'adeguatezza del prezzo pagato dalla ricorrente in favore di consociate estere appartenenti allo stesso gruppo, per l'acquisto dei prodotti ittici.

La ricorrente impugna l'atto per i seguenti motivi di fatto e di diritto:  
- assenza di adeguate motivazioni poste a base della rettifica\_ violazione dell'art. 110 c. 7 TUIR.

La procedura seguita dall'Ufficio per rettificare la redditività aziendale ha implicato la scelta di società comparabili differenti rispetto a quanto indicato dalla ricorrente nonché appare arbitraria la collocazione della società sul valore mediano determinato nella propria analisi interquartile.

In sintesi il rilievo operato dall'Ufficio è infondato, non motivato ed erroneo per i seguenti motivi:

errata selezione dei comparabili : segue una disamina dell'attività svolta dalle società confrontate dalle quali si evince che le stesse presentano un profilo di funzioni, rischi, asset e prodotti molto diversi rispetto alla ricorrente.;

utilizzo di una banca dati recente rispetto al periodo di accertamento(anno 2015 rispetto all'anno 2012);

omessa presa in considerazione della relazione di bilancio 2011 redatta da primaria società di certificazione la quale ha ritenuto il bilancio chiaro, veritiero e corretto.

In ultimo si contesta che l'Ufficio abbia recepito il pvc senza alcuna autonoma motivazione.

Conclude con la richiesta di annullamento dell'atto e con vittoria delle spese.

Si è costituito l'Ufficio il quale precisa che, in base alla metodologia scelta, sono stati individuati soggetti comparabili con la società sotto, il profilo funzionale e di rischio nonché di attività; la scelta di una banca dati recente ha fornito elementi che hanno ridotto il margine di errore, la collocazione mediana è stata effettuata tenuto conto della redditività sul triennio giuste indicazioni OCSE; la certificazione rilasciata dalla società di revisione ha rilevanza solo civilistica .

Conclude con la richiesta di rigetto del ricorso con vittoria delle spese.

Con successiva memoria la ricorrente illustra la differenza di risultati cui si può giungere utilizzando banche dati di diversa versione e precisa che, ai sensi della normativa allora in vigore, la relazione dei revisori non si limita ad una mera rilevanza civilistica ma si estende anche alla responsabilità tributaria. Ribadisce tutte le altre eccezioni e chiede l'annullamento dell'atto.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Al fine del decidere, assumono particolare rilevanza due aspetti della controversia: il primo è costituito dalla constatazione che la Società ha predisposto per l'anno 2011 idonea documentazione al fine di comprovare il valore di mercato delle proprie transazioni intragruppo. Pertanto ha predisposto la Documentazione Nazionale nella quale ha descritto le transazioni con le altre società del gruppo, ha determinato il proprio indice di profittabilità, ha condotto un'analisi con il metodo prescelto – TNMM – per verificare di essere nel campione statistico di profittabilità delle società indipendenti concludendone di essere in linea con quanto previsto dalle linee guida dell'Ocse in materia di transfer price. A tal proposito val la pena di osservare che l'avviso di accertamento non irroga alcuna sanzione.

L'Ufficio, disconoscendo la documentazione Nazionale, ha selezionato un gruppo di società comparabili ma, in tale procedimento, ha commesso un'evidente erronea contraddizione in quanto ha utilizzando una banca dati più recente (2015) rispetto a quella utilizzata dal ricorrente per la determinazione della profittabilità (2012) e, quindi non solo disconoscendo i risultati della documentazione, ma falsando i rapporti di confronto.

Lo stesso Legislatore e la stessa Agenzia hanno stabilito la data ultima entro la quale il contribuente è obbligato a dichiarare la detenzione della documentazione ai fini del transfer price e, dunque, non è accettabile che una verifica fiscale, quale quella attualmente in esame, basata sulla contestazione dei comparables originariamente scelti dalla società, sia condotta dai verificatori utilizzando dati ed informazioni nonché un gruppo di potenziali comparables che mai la ricorrente avrebbe potuto trovare tenuto conto che la fonte dei dati utilizzati dai verificatori è di ben tre anni circa successiva rispetto a quella che risultava disponibile alla data di presentazione delle dichiarazioni Mod. SC/2012..

In buona sostanza l'utilizzo di una versione della banca dati successiva può variare di molto la quantità di dati estrapolabili, dati che non potevano essere in possesso della Mareblu'.

Il secondo elemento riguarda il riposizionamento dell'indice di redditività della società sul valore mediano dell'analisi interquartile.

Le stesse linee guida dell'OCSE sono a suggerire l'utilizzo dell'intervallo interquartile al fine di determinare il range di valori ritenuti tutti equamente accettabili ed affidabili al fine dell'analisi di comparabilità.

L'Ufficio, nell'avviso, non ha fornito alcuna spiegazione o motivazione sulla scelta di collocare la ricorrente sul valore mediano, scelta che appare arbitraria nonché strumentale all'ottenimento di un indice più elevato rispetto all'analisi originariamente svolta dalla società.

Le suesposte considerazioni inducono il Collegio ad accogliere il ricorso ed ad annullare l'avviso in quanto illegittimo.

La complessità delle questioni trattate induce il Collegio a compensare le spese di lite.

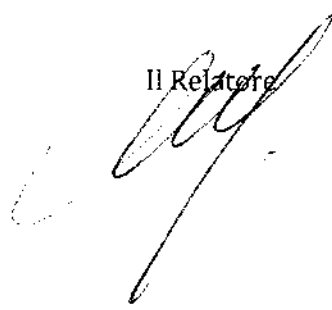
P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento.

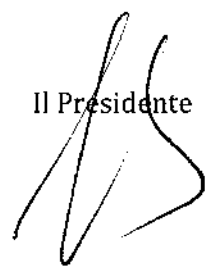
Spese compensate.

Milano 17.7.2017

Il Relatore

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long, sweeping tail that extends downwards and to the left.

Il Presidente

A handwritten signature in black ink, featuring a large, bold 'S' shape with a vertical stroke on the left and a horizontal stroke at the top.